

Non accoglimento della richiesta di accreditamento di nuova istituzione AFAM

Determinazione n. 241 del 19/10/2018

Non accoglimento della richiesta di accreditamento di nuova istituzione AFAM presentata ai sensi dell'articolo 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 e del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 241 DI DATA 19 Ottobre 2018

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

Non accoglimento della richiesta di accreditamento di nuova istituzione AFAM presentata ai sensi dell'articolo 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 e del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00411

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 250, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento" all'articolo 1

prevede che: "Le funzioni amministrative statali [...] sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) [...]. Gli atti di programmazione [...] e l'autorizzazione a enti e privati con sede nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca. [...] la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni [...], dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (oggi Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR), della cui collaborazione può avvalersi".

Il DPR 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante a disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", all'articolo 11, detta le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ad istituzioni non statali.

Con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca di data 20 giugno 2016 prot. n. 8093 sono state emanate le "Indicazioni operative per la presentazione delle domande di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212".

Con delibera dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di data 24 gennaio 2018 n. 19 sono stati definiti i "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM" ai fini della valutazione delle proposte di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, ai sensi art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

CONSIDERATO CHE:

in data 30 marzo 2018 la società KNAcademy Srl Impresa sociale, con sede a Rovereto (TN), ha trasmesso

alla Provincia autonoma di Trento la richiesta di autorizzazione per l'accreditamento di nuova istituzione non statale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, e l'attivazione di un corso di diploma accademico di primo livello in "Nuove tecnologie dell'arte - Arti multimediali" a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (note agli atti prot. n. 194004, n. 194159 di data 30 marzo 2018 e n. 195035 di data 3 aprile 2018).

Con nota di data 12 aprile 2018 prot. n. 218283 è stata richiesta alla società KNAcademy della documentazione integrativa a quanto già inviato, in quanto quella trasmessa risultava incompleta e lacunosa rispetto a quanto definito dai documenti ministeriali sopra citati, ai quali la Provincia autonoma di Trento si riferisce nell'attuazione della delega di cui al D.Lgs 25 luglio 2006, n. 250.

Nella nota si richiedeva che la documentazione integrativa fosse trasmessa al Servizio provinciale competente entro il 30 maggio 2018.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00411

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

Successivamente, su espressa richiesta di proroga del termine di consegna della documentazione da parte dalla società KNAcademy, per poter definire i rapporti con l'Accademia di Belle Arti di Venezia e il Comune di Ala in merito ai locali da adibire a sede didattica,

l'Amministrazione provinciale, con nota di data 29 maggio 2018 prot. n. 313166, ha preso atto di tale richiesta, sollecitando nel contempo l'invio dell'ulteriore documentazione richiesta con la nota del 12 aprile 2018, al fine di poter procedere al suo esame.

Tutta la documentazione, comprensiva di quanto da ultimo inviato dalla società KNAcademy con nota pervenuta in data 2 luglio 2018 prot. n. 382346, è stata successivamente trasmessa in data 27 luglio 2018, con nota prot. n. 437683, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con richiesta di attivazione del procedimento di espressione dei pareri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 da parte di A.N.V.U.R. e della Commissione ministeriale sostitutiva del CNAM.

In data 24 settembre 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca ha comunicato alla scrivente l'impossibilità di procedere con la valutazione dell'istanza di KNAcademy fornendo le seguenti motivazioni:

- le istanze di accreditamento di nuove Istituzioni AFAM "possono essere presentate al Ministero secondo le procedure previste dalla nota 8093 del 20 giugno 2016 "Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM". "Le proposte devono essere presentate esclusivamente per via telematica nel periodo 1 febbraio al 31 marzo di ogni anno, al fine di consentire il completamento della procedura di valutazione in tempo utile per l'avvio del successivo anno accademico";
- la documentazione trasmessa relativa alla KNAcademy Srl "risulta carente con riferimento in particolare alle risorse edilizie e strumentali e al tipo di attività didattica da svolgere in tale sede. Viene fatto riferimento infatti ad un immobile di proprietà del Comune di Ala da rendere disponibile all'Accademia statale di belle Arti di Venezia per le proprie attività didattiche, da svolgere anche in collaborazione con la KNAcademy".

In seguito a tale comunicazione, considerata l'impossibilità da parte del Ministero di procedere con la valutazione dell'istanza presentata ed esprimere di conseguenza i pareri necessari al fine di addivenire alla prescritta intesa, con nota prot. 566253 di data 4 ottobre 2018 è stato comunicato alla società l'archiviazione del procedimento.

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si precisa che la responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Laura Pedron, Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di accreditamento di nuova istituzione AFAM presentata, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 e del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 250, dalla società KNAcademy Srl Impresa sociale, con sede a Rovereto (Tn),

via Brennero, 1/D;

2) di comunicare, l'adozione del presente provvedimento alla KNAcademy Srl Impresa sociale, con sede a Rovereto (Tn), via Brennero, 1/D;

3) di precisare che il procedimento, iniziato il 30 marzo 2018, data di acquisizione al protocollo

RIFERIMENTO : 2018-S116-00411

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

PAT della richiesta, termina con la data del presente provvedimento;

4) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00411

Pag 4 di 5 LP

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Laura Pedron RIFERIMENTO : 2018-S116-00411

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5